

# CONTRATTO

tra

la Confederazione svizzera,

rappresentata

dal **Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)**  
3003 Berna

e

la **Fondazione Centesimo per il Clima (Fondazione)**  
Streulstrasse 19  
8032 Zurigo

concernente le

modalità per l'impiego dei valori patrimoniali della Fondazione e per l'assistenza di tecnologie volte a catturare in maniera duratura il CO<sub>2</sub> nell'atmosfera (tecnologie a emissioni negative) o a catturare il CO<sub>2</sub> fossile/geogene direttamente presso gli impianti e a stoccarlo in maniera duratura nel sottosuolo o in materiali (CCS/CCU)

## Preambolo

La Confederazione svizzera (Svizzera) ha stipulato con la Fondazione contratti concernenti la riduzione dei gas serra in Svizzera e all'estero per i due periodi 2008-2012 (contratto del 30 agosto 2005) e 2013-2020 (contratto dell'8 ottobre 2013). Le riduzioni dei gas serra mediante misure di protezione del clima svizzere e internazionali sono state finanziate con un contributo volontario supplementare nell'ambito dell'economia petrolifera sull'importazione di benzina e diesel.

Nel contratto del 30 agosto 2005, esteso nel 2009 e nel 2012, la Fondazione si impegnava nei confronti della Confederazione a fornire, nel periodo dal 2008 al 2012, riduzioni delle emissioni per un ammontare pari a complessivamente 17 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>eq. Tale impegno è stato mantenuto e perfino ampiamente superato.

Il contratto dell'8 ottobre 2013 disciplinava anzitutto l'impiego del rimanente patrimonio della Fondazione fino al 2022; il relativo ampliamento concordato nel 2016 si estendeva così fino al 2032. La Fondazione si impegnava a utilizzarlo esclusivamente per misure volte alla riduzione delle emissioni all'estero, e in particolare assistendo in prima linea progetti che soddisfacessero i requisiti di qualità dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> e per i quali ci si potesse attendere un ritorno possibilmente alto di certificati di riduzione delle emissioni computabili agli obblighi di diritto internazionale della Svizzera.

Il contratto ampliato nel 2016 prevedeva inoltre investimenti della Fondazione in attività pilota che la Fondazione sviluppa in collaborazione consultiva con la Svizzera in vista dell'utilizzo delle possibilità previste all'articolo 6 dell'Accordo di Parigi relative alla fornitura di riduzioni delle emissioni all'estero. Sulla base delle stesse, si trattava in particolare di evidenziare che gli standard internazionali richiesti dalla Svizzera in merito alla promozione dello sviluppo sostenibile, dell'integrità ambientale e all'impegno a evitare il doppio conteggio delle riduzioni delle emissioni possono essere soddisfatti.

Il Consiglio federale ha approvato la strategia climatica a lungo termine della Svizzera in data 27 gennaio 2021, e il 29 gennaio 2021 l'ha sottoposta alla segreteria della Convenzione delle Nazioni Unite sul clima. Sulla base dell'obiettivo 2050 di emissioni nette pari a zero stabilito nell'agosto 2019, la strategia mostra come è possibile raggiungerlo: entro il 2050, la Svizzera può ridurre le sue emissioni di gas serra di circa il 90 per cento rispetto al 1990; inoltre si applica il principio di cattura del CO<sub>2</sub> fossile o geogene difficile da prevenire presso gli impianti e il relativo stoccaggio a lungo termine nel sottosuolo o in materiali (Carbon Capture and Storage, CCS, risp. Carbon Capture and Utilisation, CCU). Le rimanenti emissioni difficili da evitare devono essere compensate con tecnologie che catturano in maniera duratura il CO<sub>2</sub> nell'atmosfera (tecnologie a emissioni negative, NET).

La Fondazione e la Svizzera riconoscono che, ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, è indispensabile sviluppare e utilizzare NET, CCS e CCU. Le esperienze fatte con queste tecnologie sono ancora poche, ma la Svizzera è ben posizionata per fornire un importante contributo a livello globale per il relativo sviluppo.

La Fondazione e la Svizzera hanno pertanto concordato di impiegare il patrimonio della Fondazione attualmente non ancora impegnato prevalentemente per progetti nell'ambito di NET, CCS e CCU che consentano di raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni fissato per il periodo dal 2021 al 2030. La Fondazione sostiene in particolare principalmente progetti nel settore privato.

## 1 Oggetto del contratto

Il presente contratto disciplina l'impiego del patrimonio della Fondazione fino al 2032. Esso sostituisce il contratto del 16 settembre 2016.

## 2 Obblighi della Fondazione

La Fondazione impiega il patrimonio della Fondazione per misure volte a ridurre i gas serra all'estero nonché per promuovere prevalentemente progetti nell'ambito di NET, CCS e CCU in Svizzera e all'estero d'intesa con gli obiettivi della strategia climatica a lungo termine della Svizzera.

La Fondazione continua inoltre a sostenere all'estero progetti per i quali ci si possa attendere un ritorno di certificati computabili agli obblighi di diritto internazionale della Svizzera (ai sensi della legge sul CO<sub>2</sub> del 23 dicembre 2011, stato aggiornato al 1° gennaio 2022).

Inoltre la Fondazione assiste, sulla base del presente contratto, progetti sviluppati in prima linea nell'economia privata nell'ambito di NET, CCS e CCU in Svizzera e all'estero. Tali progetti devono possibilmente produrre certificati corrispondenti ai requisiti di qualità ai sensi dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> del 30 novembre 2012 (stato aggiornato al 1° gennaio 2022). I progetti all'estero devono inoltre soddisfare i requisiti dell'Accordo di Parigi siglato il 12 dicembre 2015 nonché eventuali accordi bilaterali.

Deroghe dai requisiti di qualità menzionati per i progetti nell'ambito di NET, CCS e CCU conformemente alla legislazione vigente in materia di CO<sub>2</sub> e agli accordi bilaterali esistenti sono ammesse previa intesa con il gruppo di lavoro interdipartimentale competente risp., nel caso in cui i progetti attuati producano certificati, con la Direzione generale di progetto compensazione estero (DGP, vedi a tale riguardo anche il punto 3).

La Fondazione svolge i seguenti lavori:

- acquisizione, valutazione, selezione e accompagnamento di progetti d'intesa con il relativo gruppo di lavoro interdipartimentale risp. con la DGP;
- decisione in merito all'assegnazione di mezzi finanziari ai progetti. La Fondazione giustifica la propria decisione nei confronti del gruppo di lavoro interdipartimentale di competenza risp. della DGP;
- Il conferimento di mezzi finanziari si basa sui principi di acquisto della mano pubblica seguenti:
  - o è garantita la trasparenza;
  - o è garantita la concorrenza tra gli offerenti;
  - o l'impiego di mezzi avviene secondo il principio della redditività;
  - o tutti gli offerenti vengono trattati allo stesso modo.
- Il gruppo di lavoro interdipartimentale di competenza risp. la DGP vengono regolarmente informati in merito alle attività della Fondazione;
- Il 30 giugno di ogni anno, la Fondazione mette a disposizione della Svizzera un rapporto concernente l'impiego dei mezzi finanziari.

La Svizzera viene invitata almeno una volta all'anno come ospite alle riunioni del Consiglio di fondazione. La Svizzera vi partecipa con voto consultivo.

### **3 Obblighi della Svizzera**

La Svizzera impiega le riduzioni di emissioni conseguite nell'ambito del presente contratto per il raggiungimento degli obiettivi climatici della Svizzera tenuto conto del diritto nazionale e internazionale in materia di protezione climatica.

A livello operativo, gli obblighi della Svizzera vengono assunti dal Comitato interdipartimentale Clima (CID Clima). Il gruppo di lavoro interdipartimentale responsabile viene diretto sotto la competenza del DATEC (rappresentato dall'Ufficio federale dell'ambiente, UFAM). I servizi specializzati competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sono membri permanenti di questo gruppo di lavoro. Le decisioni strategiche spettano alla DGP.

Le attività della Fondazione nell'ambito di NET, CCS e CCU sono accompagnate da un gruppo di lavoro interdipartimentale sotto la guida del CID Clima e approvate dalla DGP a condizione che i progetti producano certificati.

La Svizzera svolge i seguenti lavori:

- consulenza alla Fondazione per l'acquisizione e la valutazione dei progetti;
- conduzione del dialogo politico con Paesi partner; elaborazione e accompagnamento di accordi internazionali per le garanzie tra gli stati (ad es. per chiarire questioni di computabilità delle riduzioni di emissioni tra gli stati);
- informazione regolare della Fondazione in merito a sviluppi nell'ambito dei meccanismi di mercato internazionali.

La Fondazione viene invitata almeno una volta all'anno come ospite alle riunioni della DGP. La Fondazione vi partecipa con voto consultivo.

### **4 Trasmissione delle riduzioni di emissioni**

Entro il 30 giugno 2022, la Fondazione consegna alla Svizzera tutti i certificati di riduzione delle emissioni ottenuti trasferendoli sul conto dello Stato (n. di conto CH-100-1000-0, nome del conto: Conto di compensazione Confederazione) nel registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.

La Fondazione consegna alla Svizzera entro il 30 giugno 2027 tutte le restanti riduzioni di emissioni prodotte fino al 31 dicembre 2025 e disponibili sotto forma di certificati. Le riduzioni di emissioni prodotte nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2030 e presenti sotto forma di certificati saranno consegnate alla Svizzera entro il 30 giugno 2032.

La consegna dei certificati di riduzione delle emissioni e delle certificazioni avviene tramite il relativo trasferimento sul conto dello Stato nel registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.

### **5 Comunicazione**

La Fondazione e il DATEC su mandato della Svizzera garantiscono una comunicazione congiunta in merito alle attività oggetto del presente contratto.

## **6 Disposizioni finali**

### **6.1 Durata del contratto**

Il presente contratto entra in vigore con la firma di entrambe le parti e avrà validità fino al 31 dicembre 2032. Il contratto può essere rescisso anticipatamente a condizione che entrambe le parti vi acconsentano. È esclusa la disdetta unilaterale del contratto.

### **6.2 Modifica del contratto**

Eventuali modifiche del contratto necessitano della forma scritta. Esse sono disciplinate dalle parti contraenti in un supplemento al presente contratto.

Il contratto è da modificare in caso di notevole variazione delle condizioni quadro.

### **6.3 Diritto applicabile**

Salvo indicazioni di tenore diverso presenti nel contratto, si applicano al contratto per analogia le disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni.

### **6.4 Controversie**

In caso di controversie legate al presente contratto, il Segretario generale del DATEC emette una decisione impugnabile.

Berna, 29 aprile 2022

Confederazione svizzera,

**Fondazione Centesimo per il Clima**

rappresentata dal

**Dipartimento federale dell'ambiente,**

**dei trasporti, dell'energia e della comunicazione (DATEC)**

Simonetta Sommaruga

Dr. Rolf Hartl

Georges Spicher

Consigliera federale

Presidente

Vicepresidente